

LA. N. 1002



Padova lo ritenga necessario, ai sensi dell'art. 234 Trattato CE, domanda alla Corte di Giustizia della Comunità Europea di pronunciarsi sulla questione se la clausola 4 comma 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP su lavoro a tempo determinato, cui ha dato attuazione la Direttiva 1999/70/CE, osta al coordinato disposto degli artt. 485 comma 1 D.Lgs. 297/1994 e 4 comma 3 D.P.R. 399/1988 che impedisce, ai fini della progressione stipendiale o scatti di anzianità, di riconoscere, dopo il superamento dell'anno di prova, come servizio di ruolo l'intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto dal docente statale prima dell'assunzione a tempo indeterminato;

- nel merito:
- accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti all'immediato riconoscimento come servizio di ruolo, sia a fini giuridici che economici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
 - condannarsi l'Amministrazione convenuta a collocare ciascun docente ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato e a corrispondere a ciascun docente ricorrente le differenze retributive che risultino dovute a seguito della suddetta



ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza;
- spese, diritti e onorari di causa rifusi.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 24.7.2009, i ricorrenti in epigrafe, tutti docenti assunti a tempo indeterminato tra l'a.s. 2004/2005 e l'a.s. 2006/2007, premesso d'aver prestato un servizio pre-ruolo negli istituti di istruzione secondaria di almeno sei anni e di aver ottenuto solo un riconoscimento parziale del pregresso servizio quali docenti a tempo determinato, hanno chiesto il riconoscimento dell'anzianità maturata, ai fini giuridici ed economici, in tutti i servizi non di ruolo prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato, con condanna dell'Amministrazione a corrispondere le relative differenze di retribuzione, accertata la diretta applicabilità dell'art.4 dell'accordo annesso alla direttiva 99/1970 o previa pronuncia sul punto della Corte di Giustizia.

Il ricorso è fondato.

L'art.485 T.U. n.297/94, modificato dalla L. n.124/99, riconosce agli insegnanti assunti a tempo determinato l'anzianità pregressa ai fini giuridici ed economici solo al momento dell'assunzione in ruolo, se e in quanto la stessa avvenga. Esclusivamente dall'assunzione in ruolo viene considerato il periodo preruolo ai fini contributivi ed economici, e nemmeno per intero, dato che vengono



presi in considerazione solo i primi 4 anni e solo i 2/3 del periodo eccedente, mentre il restante 1/3 è valutato ai soli fini economici da riportare nelle successive classi di stipendio. I ricorrenti lamentano il riconoscimento parziale dell'anzianità maturata nel periodo pre-ruolo, che crea un'ingiustificata disparità tra lavoratori a termine e docenti di ruolo.

La situazione prospettata dai ricorrenti, nella misura in cui al lavoratore a tempo determinato non sono riconosciuti gli scatti di anzianità come ai lavoratori a tempo indeterminato, si pone in palese violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70 CE.;

La fattispecie è stata sottoposta all'esame della GCE e risolta con pronuncia del 13.9.2007 in senso favorevole alla lavoratrice, in un caso riguardante la legislazione dei Paesi Baschi analogo a quello sottoposto all'esame di questo Giudicante. La Corte di Giustizia, in applicazione del principio di non discriminazione, ha affermato che "la nozione di "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18.3.1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999-70-CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso



che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato", e che la medesima clausola "deve essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa e regolamentare di uno stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale ed il datore di lavoro interessato".

Il principio di non discriminazione, contenuto nella clausola 4 della direttiva, è dunque nel pensiero della Corte ex se sufficiente per fondare la pretesa dei lavoratori e impone al Giudice nazionale di disapplicare gli atti interni ad esso contrari.

Lo stesso orientamento è ribadito dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia nella sentenza del 15.4.2008 sulla legislazione Irlandese. Anche in tal caso la Corte ribadisce che il contenuto della clausola 4 appare incondizionato e sufficientemente preciso per poter essere invocato da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale e che il principio di non discriminazione ivi contemplato



deve applicarsi ai lavoratori a tempo determinato nella determinazione sia degli elementi costitutivi della retribuzione sia del livello di tali elementi.

E' dunque pienamente riaffermata l'esigenza inderogabile di attuare concretamente i principi contenuti nel trattato CE, incoraggiando il giudice nazionale a darne concreta applicazione ogniqualevolta possibile. Si ritiene pertanto, proprio in virtù della menzionata giurisprudenza della Corte di Giustizia, che la normativa nazionale in materia, ed in particolare, l'art. 485 D. Lgs. 297/1994, debba essere disapplicata in modo da conformare l'ordinamento interno a quello comunitario.

Non vi sono d'altra parte ragioni che giustificino l'indubbia disparità effettuata dalla normativa nazionale tra personale docente assunto a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, che svolga le stesse mansioni e sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi. Esattamente così è per i ricorrenti, che prima di essere assunti in ruolo avevano comunque conseguito l'abilitazione all'insegnamento ed erano idonei all'immissione in ruolo e svolgevano, ovviamente, le stesse funzioni previste dal CCNL per i docenti a tempo indeterminato.

Ne consegue il diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai fini economici e giuridici dell'anzianità maturata in



tutti i servizi non di ruolo prestati, così come al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna dell'Amministrazione a collocare ciascuno dei ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata e a corrispondere le relative differenze di retribuzione.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice, contrariis relectis, dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato, con condanna dell'Amministrazione a collocare ciascuno dei ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata e a corrispondere le differenze retributive maturate.

Condanna il Ministero resistente a rifondere le spese di lite, che liquida in euro 4.500,00, di cui euro 50,00 per spese, oltre IVA e CPA.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Padova, 11.7.2011.

Il Giudice del Lavoro

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucia Turrini

Depositata nella Cancelleria
del Tribunale di Padova
il 22/11/11

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucia Turrini